



GRUPPO ERG

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

INDICE

Pagina

1.	AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO ..	3
2.	DEFINIZIONI.....	3
3.	DOCUMENTI RISERVATI E CONFIDENZIALITA, PRIVACY'	3
4.	MATERIALI/BENI OGGETTO DELLA FORNITURA E MATERIALI/BENI FORNITI DALLA PARTE ACQUIRENTE	4
5.	QUANTITA'	4
6.	ACCETTAZIONE DEI BENI - DENUNZIA DI VIZI O DIFETTI.....	5
7.	TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' E DEL RISCHIO.....	5
8.	PROGRAMMAZIONE	5
9.	COMUNICAZIONE TRA LE PARTI	5
10.	TERMINI DI CONSEGNA	5
11.	CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....	6
12.	SOLLECITI	6
13.	ISPEZIONI - CONTROLLI - COLLAUDI.....	7
14.	GARANZIE	7
15.	RESPONSABILITA' DEL FORNITORE	8
16.	PREZZI	8
17.	IMBALLAGGIO	8
18.	NORME DI SPEDIZIONE.....	8
19.	FATTURAZIONE	9
20.	CONDIZIONI DI PAGAMENTO.....	10
21.	PUBBLICITA'	10
22.	INCEDIBILITA' DEL CREDITO	10
23.	CESSIONE DEL CONTRATTO	10
24.	BREVETTI, MARCHI E LICENZE	10
25.	RISOLUZIONE	11
26.	RECESSO	11
27.	SUBFORNITURA	11
28.	CONFLITTO DI INTERESSI	12
29.	CODICE ETICO DEL GRUPPO ERG, CODICE DI CONDOTTA FORNITORI DEL GRUPPO ERG E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	12
30.	RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	12

1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

- 1.1 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito “**Condizioni Generali**”) si applicano agli acquisti di beni di qualsiasi specie e natura da parte di ERG S.p.A. o di altra società da essa direttamente o indirettamente controllata (di seguito la “**Parte Acquirente**”). Le Condizioni Generali unitamente agli altri documenti contrattuali (annesso tecnico, prezziari, specifiche, disegni, ordine etc.) (le “**Condizioni Speciali**”), costituiscono parte integrante e sostanziale del rapporto contrattuale tra la Parte Acquirente e l’impresa fornitrice (il “**Fornitore**”) (di seguito il “**Contratto**”).
- 1.2 In caso di discordanza, le previsioni contenute nelle Condizioni Speciali prevarranno su quelle delle presenti Condizioni Generali.
- 1.3 Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dichiara di aver preso visione e accettato integralmente ed incondizionatamente i contenuti delle presenti Condizioni Generali.
- 1.4 La Parte Acquirente provvederà ai contatti tecnici necessari alla definizione della fornitura, al controllo ed alla approvazione dei disegni e di altri eventuali elaborati, alle azioni di sollecito, ai collaudi ed al coordinamento della fornitura nel suo insieme, secondo quanto di seguito riportato, salvo i casi in cui la stessa Parte Acquirente decida di avvalersi di terzi cui verrà demandato lo svolgimento di dette attività. In tal caso, ai controlli tecnici e agli adempimenti sopra menzionati provvederà la società incaricata secondo le specifiche istruzioni che la Parte Acquirente comunicherà al Fornitore e che saranno per lo stesso vincolanti.
- 1.5 L'accettazione del Contratto implica l'accettazione e l'osservanza di tutte le norme, tabelle, dati, specifiche e disegni citati e/o allegati al Contratto stesso oltrech  la deroga a tutte le condizioni di vendita applicate dal Fornitore.

2. DEFINIZIONI

- 2.1 Ogni qualvolta utilizzati nelle presenti Condizioni Generali i termini che seguono avranno il significato qui loro di seguito attribuito:
 - a. **Parte Acquirente**: indica la societ  del Gruppo ERG che emette il Contratto per il Fornitore.
 - b. **Fornitore**: indica l'impresa incaricata della fornitura dei beni oggetto del Contratto.
 - c. **Gruppo ERG**: indica l'insieme delle societ  direttamente o indirettamente controllate da ERG S.p.A.

3. DOCUMENTI RISERVATI E RISERVATEZZA, PRIVACY

- 3.1 Tutti i disegni, capitolati ed eventuali altri documenti tecnici e non che la Parte Acquirente mette a disposizione del Fornitore restano di propriet  della Parte Acquirente e possono essere usati solo ed esclusivamente per l'esecuzione del Contratto. Tali documenti, pertanto, non possono essere usati dal Fornitore per altri scopi diversi dall'esecuzione del Contratto. Tali informazioni riservate pertanto: (i) potranno essere utilizzate dal Fornitore solo in relazione all'esecuzione della fornitura; (ii) non potranno essere usate, copiate, divulgate o riprodotte senza il preventivo consenso scritto della Parte Acquirente; (iii) saranno restituite o distrutte in modalit  sicura al completamento della fornitura o su richiesta della Parte Acquirente, a meno che il Fornitore non sia autorizzato a trattenere tali informazioni riservate ad altro titolo.
- 3.2 Il Fornitore si impegna a non rivelare a terzi, senza il preventivo consenso della Parte Acquirente, il contenuto dei documenti di cui al paragrafo precedente cos  come qualunque altra informazione, tecnica o meno, relativa a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc., nonch , pi  in generale, alla Parte Acquirente e/o alle societ  del Gruppo ERG, che venisse messa a sua disposizione dalla Parte Acquirente o di cui il Fornitore venisse comunque a conoscenza in occasione dell'esecuzione di quanto oggetto del Contratto.
- 3.3 L'obbligo di riservatezza sar  vincolante per il Fornitore per i 2 (due) anni successivi alla completa esecuzione di quanto oggetto del Contratto.

- 3.4 In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, il Fornitore sarà tenuto a risarcire alla Parte Acquirente tutti i danni che a questa dovessero derivare da tale inadempimento. Resta inteso che l'obbligo di riservatezza non trova applicazione in caso di informazioni che al momento in cui sono state o verranno comunicate, erano o saranno di dominio pubblico, ovvero lo divengano per ragioni che nulla hanno a che vedere con un inadempimento delle presenti obbligazioni di riservatezza.
- 3.5 Il Fornitore resta inoltre responsabile nei confronti della Parte Acquirente dell'esatta osservanza dei predetti obblighi di riservatezza anche da parte dei propri dipendenti, dei propri subfornitori e degli ausiliari, e dei dipendenti di questi ultimi.
- 3.6 Il Fornitore riconosce che la Parte Acquirente è il titolare del trattamento dei dati personali svolto per mezzo delle applicazioni e delle procedure in relazione alle quali saranno forniti i materiali/beni oggetto del presente Contratto. La Parte Acquirente pertanto rimane la sola ed unica responsabile nel determinare le finalità e le modalità relative al predetto trattamento dei dati personali da parte della Parte Acquirente stessa e nel verificare che le suddette finalità e modalità siano conformi a quanto previsto dalla normativa applicabile, con particolare riferimento al Regolamento (UE) n. 679 del 2016 (il "Regolamento").
- 3.7 Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali conferiti saranno trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del Contratto, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del Contratto. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa applicabile, il Fornitore si assume l'obbligo di comunicare alla Parte Acquirente i nominativi del proprio personale cui sia eventualmente necessario attribuire, da parte della Parte Acquirente, la nomina quale Amministratore di Sistema o di incaricato al trattamento dei dati personali.
- 3.8 Laddove le modalità di esecuzione del Contratto richiedano che gli adempimenti di cui alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali ricadano sotto la responsabilità del Fornitore, quest'ultimo si assume l'obbligo di fornire evidenza alla Parte Acquirente di tali adempimenti, in particolare con riferimento all'individuazione delle figure indicate dalla normativa richiamata.
- 3.9 Qualora necessario ai sensi della normativa applicabile le Parti provvederanno con separato atto a disciplinare la nomina del Fornitore a responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, con riferimento alle sole operazioni di trattamento ed ai soli dati personali che il responsabile sarà chiamato a trattare in relazione all'esecuzione del Contratto per conto del titolare.
- 3.10 Il Fornitore si impegna a far rispettare le previsioni di cui al presente articolo ai suoi eventuali subfornitori autorizzati ai sensi del Contratto.

4. MATERIALI/BENI OGGETTO DELLA FORNITURA E MATERIALI/BENI FORNITI DALLA PARTE ACQUIRENTE

- 4.1 I materiali/beni oggetto del Contratto dovranno essere conformi alle prescrizioni dei documenti contrattuali ed essere nuovi, di prima scelta e qualità ed esenti da vizi e/o difetti, anche occulti.
- 4.2 Eventuali materiali/beni forniti dalla Parte Acquirente rimangono di proprietà della Parte Acquirente stessa. Ferma la responsabilità del Fornitore ai sensi di legge per tutti i danni che detti materiali/beni possono subire durante la detenzione da parte del Fornitore, questi è comunque tenuto a munirsi di adeguate coperture assicurative contro tutti i danni, nessuno escluso, nonché contro il furto di detti materiali/beni per tutto il periodo di esecuzione delle attività oggetto del Contratto.

5. QUANTITA'

- 5.1 La Parte Acquirente è tenuta ad accettare unicamente i quantitativi di beni ordinati.
- 5.2 La Parte Acquirente non assume, pertanto, responsabilità e/o oneri di sorta per beni forniti in eccedenza rispetto a quanto dalla stessa ordinato, anche nel caso in cui tali beni fossero stati introdotti nei suoi magazzini, rimanendo il verificarsi di qualsiasi evento relativo agli stessi ad esclusivo rischio e carico del Fornitore.

6. ACCETTAZIONE DEI BENI - DENUNZIA DI VIZI O DIFETTI

- 6.1 Il semplice ricevimento dei beni da parte della Parte Acquirente o il loro pagamento non equivale ad accettazione o gradimento degli stessi.
- a) Il reclamo per vizi e/o difetti potrà essere fatto dalla Parte Acquirente in qualunque tempo a seguito della ricezione dei beni purché entro 12 (dodici) mesi dalla data di messa in esercizio oppure entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna.
 - b) Per la denuncia dei vizi e dei difetti al Fornitore, la Parte Acquirente non è tenuta all'osservanza dei termini di cui all'art. 1495 (primo comma) del Codice Civile.
- 6.2 Quando le Condizioni Speciali prevedono la consegna dei beni in più lotti, la mancata denuncia di vizi ovvero di difetti dei beni oggetto di determinati lotti già consegnati non implica accettazione dell'intera fornitura, restando facoltà della Parte Acquirente di provvedere alle denunce nel termine di cui sopra.

7. TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' E DEL RISCHIO

- 7.1 I beni devono essere consegnati presso gli impianti/magazzini/stabilimenti della Parte Acquirente in accordo a quanto indicato nelle Condizioni Speciali.
- 7.2 Le spese di trasporto sono a carico del Fornitore, salvo diversa previsione espressa nelle Condizioni Speciali.
- 7.3 Il trasferimento della proprietà dei materiali/beni oggetto del Contratto avverrà all'atto della consegna degli stessi presso gli impianti/magazzini/stabilimenti della Parte Acquirente, come indicati nelle Condizioni Speciali. Il trasferimento del rischio dei materiali/beni dal Fornitore alla Parte Acquirente ha luogo unicamente all'atto di accettazione degli stessi da parte della Parte Acquirente.

8. PROGRAMMAZIONE

- 8.1 Entro 20 (venti) giorni solari dalla data delle Condizioni Speciali il Fornitore dovrà inviare alla Parte Acquirente i programmi di emissione ordini di approvvigionamento dei beni e di fabbricazione, nonché copia di ogni sub-ordine e della relativa conferma del sub-ordine, comunicando tempestivamente, al loro insorgere, eventuali variazioni e/o modifiche.

9. COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

- 9.1 Tutte le comunicazioni tra Fornitore e Parte Acquirente relative alla fornitura dovranno essere effettuate per iscritto agli indirizzi, ivi incluso quello di posta elettronica certificata (PEC), indicati nelle Condizioni Speciali, presso cui le parti eleggono il proprio domicilio.
- 9.2 Il Fornitore dovrà inviare alla Parte Acquirente la documentazione tecnica richiesta entro i termini indicati nei documenti contrattuali.
- 9.3 La documentazione che richiede l'approvazione della Parte Acquirente sarà restituita al Fornitore approvata, ovvero con richiesta di modifica, entro 20 (venti) giorni solari dalla data del suo ricevimento, laddove non sia altrimenti stabilito. A sua volta il Fornitore, dovrà restituire tale documentazione alla Parte Acquirente entro 15 (quindici) giorni solari in copia riproducibile, debitamente firmata e timbrata.
- 9.4 Il Fornitore è l'esclusivo responsabile della pianificazione e della realizzazione della fornitura, nonché della sua conformità alle prescrizioni, norme e/o specifiche di cui al Contratto ed alle leggi vigenti. Pertanto, l'eventuale approvazione da parte della Parte Acquirente della documentazione tecnica e non fornita dal Fornitore non manleva quest'ultimo dalle responsabilità sopradette.
- 9.5 La documentazione fornita dal Fornitore alla Parte Acquirente potrà essere liberamente utilizzata da quest'ultima per qualsiasi scopo senza obbligazione alcuna verso il Fornitore.

10. TERMINI DI CONSEGNA

- 10.1 I termini di consegna contrattualmente stabiliti si intendono immutabili ed essenziali e nessuna proroga

è consentita senza l'autorizzazione scritta da parte della Parte Acquirente. In caso di mancato rispetto di tali termini (come eventualmente modificati a seguito dell'autorizzazione scritta della Parte Acquirente), la Parte Acquirente avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore tramite raccomandata AR o via PEC all'indirizzo indicato nelle Condizioni Speciali senza che nulla sia dovuto al Fornitore a nessun titolo o ragione. In tale caso la Parte Acquirente avrà diritto alla restituzione di quanto eventualmente già pagato al Fornitore (fatte salve le prestazioni già eseguite e non oggetto di contestazione tra le parti) ed al risarcimento dei danni subiti.

- c) La Parte Acquirente potrà altresì esercitare la facoltà sopra descritta nel caso in cui nelle Condizioni Speciali siano state pattuite penali per ritardata consegna e sia trascorso il periodo corrispondente al valore massimo della penale. Salvo diversa previsione nelle Condizioni Speciali, la penale da ritardo sarà pari all'1% del valore del Contratto per ogni settimana di ritardo maturata dal Fornitore.

11. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

- 11.1 I termini di consegna del Contratto potranno essere differiti per un periodo uguale alla durata degli eventi di forza maggiore che si dovessero verificare nel corso dell'esecuzione del Contratto. A questo fine sono considerati eventi di forza maggiore esclusivamente gli eventi aventi carattere accidentale ed eccezionale, che siano al di fuori di ogni possibilità di controllo del Fornitore e che impediscano in tutto o in parte l'esecuzione dell'oggetto del Contratto. A titolo indicativo e non esaustivo possono costituire eventi di forza maggiore: esplosioni, incendi, calamità naturali (es. alluvioni, terremoti, ecc.), guerre, rivoluzioni e scioperi a livello nazionale (con l'esclusione quindi degli scioperi a carattere aziendale del Fornitore o dei suoi sub-fornitori), ordini e/o atti imposti dalle autorità aventi giurisdizione sulle parti, ad eccezione dei quelli imposti a seguito di atti e/o omissioni del Fornitore in violazione di leggi e/o regolamenti e/o provvedimenti applicabili. Non rilevano ai fini del presente articolo gli eventi che pur presentando le caratteristiche sopra indicate non impediscono lo svolgimento delle prestazioni contrattuali.
- 11.2 Agli effetti del calcolo dell'eventuale proroga dei termini di consegna, ogni giorno di durata degli eventi dovuti a causa di forza maggiore comporterà un uguale spostamento dei termini di consegna, senza mai computare gli effetti indotti.
- 11.3 Il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente alla Parte Acquirente, con lettera raccomandata AR e/o fax e/o via PEC, agli indirizzi indicati nelle Condizioni Speciali, l'insorgere ed il cessare di detti impedimenti con la stima, ove possibile, della relativa durata.
- 11.4 Durante il periodo di forza maggiore, il Fornitore sarà tenuto a compiere quanto necessario per limitare e ridurre gli effetti dannosi indotti alla Parte Acquirente dall'evento/i di forza maggiore.
- 11.5 Qualora l'evento di forza maggiore persista per oltre 30 (trenta) giorni solari consecutivi, la Parte Acquirente avrà il diritto di recedere dal Contratto senza che nulla sia dovuto, a nessun titolo o ragione, al Fornitore.
- 11.6 Le avverse condizioni atmosferiche, quali neve, pioggia, ecc., non costituiscono causa di forza maggiore.
- 11.7 Gli eventi dovuti a causa di forza maggiore non daranno diritto al Fornitore ad alcun indennizzo o compenso aggiuntivo, né per la maggior durata delle attività, né per la eventuale perdita delle attrezzature, né per qualsivoglia altro titolo.

12. SOLLECITI

- 12.1 Gli incaricati della Parte Acquirente, siano gli stessi dipendenti della Parte Acquirente o soggetti terzi incaricati dalla stessa, potranno effettuare il sollecito dell'esecuzione della fornitura secondo i termini di cui alla documentazione contrattuale, nelle sue varie fasi esecutive. Il Fornitore concederà agli stessi il libero accesso, durante l'orario di lavoro, nelle proprie officine e darà loro le informazioni ed assistenza necessaria allo svolgimento del loro compito.
- 12.2 Il Fornitore si impegna ad ottenere analogo benessere dai suoi eventuali sub-fornitori affinché la Parte Acquirente possa effettuare i controlli di cui sopra.

13. ISPEZIONI - CONTROLLI - COLLAUDI

- 13.1 Gli ispettori nominati dalla Parte Acquirente sono incaricati di seguire lo svolgimento della fornitura oggetto del Contratto e di richiederne e controllarne le risposdenze ai documenti contrattuali, sia nel corso delle lavorazioni che all'atto della consegna.
- d) I suddetti ispettori potranno, a loro giudizio, porre il veto all'impiego ed alla spedizione di apparecchiatura e/o materiali che durante le ispezioni ed i collaudi non risultassero conformi alle caratteristiche richieste per la fornitura.
 - e) Pertanto, tutti i collaudi e prove in genere, compresi quelli da effettuare su materiali non di produzione del Fornitore, dovranno essere eseguiti in presenza di ispettori della Parte Acquirente o di ispettori incaricati da quest'ultima.
 - f) Il Fornitore dovrà quindi comunicare alla Parte Acquirente, solo ed esclusivamente a mezzo PEC o fax, la data esatta prevista per il controllo/collaudato con almeno 10 (dieci) giorni solari di anticipo specificando il luogo in cui si trovano i materiali/beni oggetto del Contratto e le quantità relative pronte al collaudo, comunicando altresì se trattasi di collaudo preliminare o finale.
 - g) Qualora alla ricezione della suddetta comunicazione la Parte Acquirente non intendesse presenziare al collaudo, sarà inviata tempestiva comunicazione scritta al Fornitore.
 - h) Il Fornitore concederà libero accesso durante il normale orario di lavoro nelle proprie officine ai suddetti ispettori e darà loro tutta l'assistenza necessaria ai controlli/controlli; analogo benessere dovrà essere garantito anche per i sub-fornitori.
 - i) Qualsiasi spesa relativa ai controlli/collaudi, alla compilazione dei verbali ed ai bollettini rilasciati da laboratori qualificati, sarà a carico del Fornitore compresi quelli di cui all'art. 13.2.
 - j) All'atto del controllo/collaudo dovranno essere presentate alla Parte Acquirente le certificazioni complete, in originale e 3 (tre) copie attestanti la conformità dei materiali in ordine (altrimenti il materiale non sarà considerato accettato) e consegnate all'ispettore della Parte Acquirente.
 - k) In caso di rinuncia a presenziare al collaudo le stesse certificazioni dovranno essere inviate alla Parte Acquirente, entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari dalla data dello stesso.
 - l) Tutti i collaudi dovranno essere eseguiti in conformità alle norme e/o specifiche citate nelle Condizioni Speciali.
 - m) Con riferimento al D.lgs 105/2015, per tutti i lavori che riguardano apparecchiature o parti di impianto a rischio di incidente rilevante (RIR), il Fornitore dovrà sottoporre alla approvazione della Parte Acquirente un piano di controllo qualità dell'intervento.
- 13.2 Sarà cura del Fornitore espletare con la dovuta tempestività tutte le pratiche relative all'approvazione e/o ai collaudi stabiliti per legge da parte degli enti a ciò preposti dalle Autorità competenti per le apparecchiature ordinate e la loro installazione. Il Fornitore sarà inoltre responsabile di eventuali ritardi sia nella fase di approvazione, che nella fase di collaudo, che in quella di rilascio dei certificati necessari; eventuali ritardi di tali enti non potranno essere considerati quali cause di forza maggiore ai fini del precedente articolo 11.
- 13.3 Nel caso di apparecchiature e/o materiale collaudato da parte degli enti preposti, il Fornitore dovrà inviare alla Parte Acquirente il relativo libretto a mezzo raccomandata assicurata.

14. GARANZIE

- 14.1 Il Fornitore dichiara e garantisce che (i) quanto fornito in esecuzione del Contratto sarà rispondente alle caratteristiche, norme e specifiche previste nel Contratto stesso; (ii) i materiali impiegati saranno esenti da vizi o difetti, anche occulti, e (iii) la lavorazione sarà eseguita a perfetta regola d'arte e secondo i più idonei ritrovati tecnici. Il benessere alla spedizione da parte degli ispettori della Parte Acquirente, dopo l'avvenuta verifica negli stabilimenti del Fornitore, non solleva lo stesso dalle sue responsabilità, comprese le garanzie di cui sopra.
- 14.2 Pertanto, qualora in sede di montaggio e/o durante l'esercizio si manifestassero difetti attribuibili ai materiali impiegati e/o alla lavorazione e/o alla non rispondenza alle caratteristiche, norme e specifiche nel periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna, il Fornitore dovrà provvedere a propria cura e spese alle necessarie sostituzioni in opera, nel minor tempo possibile.
- 14.3 Nel caso in cui, ad avviso del Fornitore, l'eliminazione dei difetti possa avvenire mediante modifiche e/o riparazioni in luogo delle sostituzioni, il Fornitore provvederà ai relativi interventi nel più breve tempo possibile, previo benessere della Parte Acquirente.

- 14.4 Qualora gli interventi di modifica e/o riparazione non eliminassero totalmente i difetti riscontrati, il Fornitore dovrà sostituire, a propria cura e spese ed a semplice richiesta della Parte Acquirente, il materiale non conforme secondo i tempi concordemente programmati.
- 14.5 Nel caso in cui il Fornitore non esegua le modifiche e/o riparazioni con sollecitudine e comunque nei tempi ritenuti accettabili dalla Parte Acquirente, questa potrà provvedere direttamente, addebitando al Fornitore le relative spese. Resta inteso che in tal caso il Fornitore non sarà liberato dagli obblighi di garanzia.
- 14.6 La garanzia per le parti oggetto di intervento (sostituzione e/o modifiche e/o riparazioni) avrà la durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla messa in esercizio a seguito della ultimazione dell'intervento.
- 14.7 Tutte le garanzie fornite rimangono valide nonostante l'esecuzione dei collaudi.

15. RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

- 15.1 Qualora la Parte Acquirente richieda al Fornitore anche l'esecuzione di attività di montaggio e/o di accoppiamento dei materiali/beni forniti dal Fornitori con altri forniti o prodotti da soggetti terzi, il Fornitore sarà responsabile, oltre che per la fornitura oggetto del Contratto, anche del perfetto funzionamento del gruppo, in relazione alle caratteristiche tecniche e meccaniche previste in specifica, con particolare riguardo alle condizioni di accoppiamento meccanico, momento dinamico e coppie di avviamento.
- 15.2 Il Fornitore si impegna pertanto a prendere opportuni contatti con il fornitore o costruttore terzo, eventualmente segnalato dalla Parte Acquirente, per lo scambio dei dati e delle informazioni necessarie per il perfetto funzionamento del gruppo stesso. In caso di merce in conto lavorazione il Fornitore dovrà inviare regolare nota di carico alla Parte Acquirente.

16. PREZZI

- 16.1 I prezzi si intendono fissi e invariabili per tutta la durata del Contratto per espressa volontà delle parti anche in deroga al disposto dell'art. 1467 del Codice Civile.
- 16.2 I prezzi vengono accettati dal Fornitore a suo vantaggio e rischio e sono quindi assolutamente invariabili anche nel caso in cui si verificassero variazioni dei costi per materie prime, mano d'opera, tassi dei cambi e/o imposte di qualsiasi natura (erariali, provinciali, comunali. ecc.), dazi, lavorazioni più lunghe del previsto e per qualsiasi altra circostanza in genere.

17. IMBALLAGGIO

- 17.1 I mezzi e le modalità di imballaggio verranno definiti a cura, spese e responsabilità del Fornitore in base alle esigenze dei trasporti per ferrovia o su automezzo ed alle necessità di movimentazione negli impianti della Parte Acquirente, secondo le indicazioni ricevute da quest'ultima. Tutti i danni causati per difetto di imballaggio saranno a carico del Fornitore.

18. NORME DI SPEDIZIONE

- 18.1 Indipendentemente dal tipo di resa stabilito nelle Condizioni Speciali, il Fornitore comunicherà alla Parte Acquirente, via fax e/o email, la data esatta di approntamento del materiale/beni per la spedizione con almeno 5 (cinque) giorni solari di anticipo, indicando altresì: (i) luogo in cui si trovano i materiali/beni oggetto del Contratto, (ii) quantità di materiali/beni pronta alla spedizione, (iii) dimensioni e peso del materiale/beni, (iv) numero colli e (v) valore del materiale/beni spedito/i.
- 18.2 A seguito dell'avviso di cui sopra la Parte Acquirente darà il benestare per la spedizione. La spedizione non potrà avvenire senza il preventivo benestare della Parte Acquirente, che non potrà essere irragionevolmente negato.
- 18.3 Su ogni collo dovrà essere riportata la seguente marcatura in modo ben visibile e con vernice indelebile:
- n) DESTINATARIO PARTE ACQUIRENTE
 - o) Contratto N.

- p) Collo N.
- q) Peso lordo Kg.
- r) Peso netto Kg.
- s) Dimensioni X X(in cm.)
- t) Contenuto

18.4 Precedentemente alla spedizione del materiale/beni di provenienza straniera dovranno essere inviate alla Parte Acquirente, 3 copie della packing list (distinta) redatta in italiano e riportante le identiche indicazioni della marcatura colli.

18.5 All'atto della spedizione il Fornitore è tenuto ad emettere, oltre alla documentazione prescritta per legge, il documento di trasporto (DDT) con allegata packing list (distinta) in originale, ed almeno n.2 copie di tutto, a meno che non siano richieste ulteriori copie ai sensi delle Condizioni Speciali. Detta documentazione dovrà essere smistata come segue:

- originale controfirmato dallo spedizioniere ed 1 copia alla Parte Acquirente;
- n. 2 copie da unire al materiale/beni;
- n. 1 copia allo spedizioniere all'atto del ritiro del materiale.

u)

v) I documenti di trasporto (DDT) dovranno contenere le seguenti indicazioni:

- numero progressivo del documento;
- data di consegna o di spedizione;
- generalità dei soggetti tra cui è posta in essere l'operazione;
- generalità del vettore incaricato del trasporto;
- n. Contratto;
- descrizione del materiale/beni;
- se trattasi di fornitura "A SALDO" o "IN ACCONTO";
- quantità colli, peso lordo e netto e dimensioni;
- eventuali clausole non traslative della proprietà della merce.

w)

x) In caso di merce spedita a terzi in conto lavorazione il Fornitore dovrà inviare una quinta copia della bolla di consegna alla Parte Acquirente.

19. FATTURAZIONE

19.1 Le fatture dovranno essere inviate in originale più una copia alla Parte Acquirente [Direzione Amministrativa]. Sulle stesse dovranno essere riportati:

- numero e data del Contratto;
- quantità e descrizione dei materiali/beni nella progressione riportata sull'avviso di spedizione;
- unità di misura;
- prezzo unitario e totale;
- numero colli, peso e dimensione degli stessi;
- se trattasi di fatturazione in conto o a saldo ordine.

19.2 Le fatture potranno essere pagate solo se ad esse sarà allegata copia della bolla di spedizione controfirmata dal vettore.

19.3 In caso di materiali/beni di produzione straniera, fornita da società straniera, dovranno essere fornite oltre all'originale n. 4 (quattro) copie della fattura su carta intestata del Fornitore.

19.4 Per fatture relative a prestazioni di natura professionale emesse da società estere il Fornitore dovrà fornire alla Parte Acquirente la documentazione prevista per l'esclusione dell'applicazione della doppia imposizione fiscale, al fine di evitare la ritenuta a titolo di imposta prevista dall'art. 25 del D.P.R. 29-9-73 n. 600. Detta documentazione consiste in quanto segue: una dichiarazione del Fornitore di non possedere una stabile organizzazione in Italia; un certificato rilasciato dalle autorità fiscali del paese di appartenenza del Fornitore che attesti il domicilio dello stesso; ogni altra eventuale documentazione e/o dichiarazione specifica richiesta dalla convenzione internazionale applicabile per l'esclusione dell'applicazione della doppia imposizione.

19.5 Per fatture relative a materiale/beni di produzione estera rivenduta da società italiane, in transito o situati in luoghi soggetti a vigilanza doganale prima dello sdoganamento, il Fornitore dovrà fornire alla Parte Acquirente: n. 1 originale n. 6 copie su carta intestata. Le fatture dovranno riportare la seguente frase: 'Merce

di origine estera venduta prima dello sdoganamento, operazione non soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 7-bis dei D.P.R. 26-10-72, n. 633".

- 19.6 Per le fatture di cui ai punti 19.4 e 19.5 il Fornitore dovrà produrre la seguente documentazione:
- packing list (distinta) emessa in 5 copie su carta non intestata.
 - Certificato di origine e 1 copia, o certificato TL2 per paesi MEC (solo per materiale/beni proveniente dall'estero).
 - Certificati di assicurazione "All risks" in originale e n. 2 copie (solo per materiale/beni proveniente dall'estero).
 - Polizza di carico (n. 3 originali e n. 6 copie - "not negotiable" - e/o lettera di vettura, qualora la consegna sia franco destino o franco confine italiano).

20. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

- 20.1 Salvo che nelle Condizioni Speciali non sia stabilito diversamente, i pagamenti verranno effettuati a 60 (sessanta) giorni fine mese dalla data della fattura, emessa alla consegna dei materiali accettati dalla Parte Acquirente. La Parte Acquirente non sarà responsabile di eventuali ritardi nel pagamento delle fatture qualora siano disattese da una o più disposizioni di cui al precedente art. 19.
- 20.2 Saranno consentiti pagamenti esclusivamente nei Paesi ove il Fornitore ha sede legale anche secondaria.

21. PUBBLICITA'

- 21.1 E' fatto divieto al Fornitore e a tutte le persone comunque interessate alla esecuzione del Contratto di effettuare qualsiasi attività a carattere pubblicitario in relazione agli stessi senza espressa autorizzazione scritta della Parte Acquirente.

22. INCEDIBILITA' DEL CREDITO

- 22.1 E' in generale esclusa ai sensi dell'art. 1260, secondo comma, del Codice Civile, la cedibilità a terzi di qualsiasi credito spettante al Fornitore per quanto oggetto del Contratto, con la conseguente responsabilità dello stesso nei confronti della Parte Acquirente e degli eventuali cessionari, per ogni violazione di detta pattuizione. E' inoltre esclusa ogni possibilità, da parte del Fornitore, di conferire a terzi mandati speciali all'incasso o ad altre forme di delegazione di pagamento.
- 22.2 La Parte Acquirente si riserva, in casi particolari, di autorizzare la cessione dei crediti a istituti bancari di suo gradimento.
- 22.3 Qualora autorizzata, la cessione si intenderà applicata a tutti i crediti derivanti da contratti di fornitura in essere con il Fornitore.
- 22.4 L'autorizzazione alla cessione potrà essere revocata in qualunque momento a discrezione della Parte Acquirente, con effetto sui crediti che matureranno in data posteriore alla revoca.

23. CESSIONE DEL CONTRATTO

- 23.1 In nessun caso il Fornitore potrà cedere il Contratto, in tutto o in parte, ad altra impresa senza preventiva formale autorizzazione scritta della Parte Acquirente.
- 23.2 La Parte Acquirente potrà cedere il Contratto dando comunicazione scritta al Fornitore.

24. BREVETTI, MARCHI E LICENZE

- 24.1 Il Fornitore manleva la Parte Acquirente da qualsiasi responsabilità, onere e/o rivalsa per l'utilizzo o la violazione di brevetti e/o di marchi e/o altri diritti di proprietà intellettuale relativi alla utilizzazione di materiali, macchinari o di metodi di lavoro impiegati nell'esecuzione delle attività oggetto del Contratto. Sul Fornitore graveranno gli oneri per eventuali diritti di royalties e per licenze relativi all'uso di tali brevetti e/o

marchi e/o altri diritti di proprietà intellettuale.

25. RISOLUZIONE

- 25.1 Salvi ulteriori casi di risoluzione espressamente previsti in altre parti del Contratto, la Parte Acquirente avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore tramite raccomandata AR o via PEC all'indirizzo indicato nelle Condizioni Speciali nei seguenti casi:
- a) violazione da parte del Fornitore delle previsioni di cui all'articolo 10 (Termini di consegna) delle Condizioni Generali;
 - b) violazione da parte del Fornitore delle previsioni di cui agli articoli 4.1 o 9.2 o 14.4 oppure 15.2 delle Condizioni Generali;
 - c) il Fornitore violi le previsioni di cui agli articoli 8 (Programmazione), o 22 (Incedibilità del credito), o 23 (Cessione del Contratto) oppure 27 (Subfornitura) delle Condizioni Generali;
 - d) il Fornitore apporti, di propria iniziativa e senza l'approvazione e/o l'autorizzazione scritta della Parte Acquirente, modifiche e/o variazioni alle specifiche dei materiali/beni oggetto del Contratto;
 - e) il Fornitore non rispetti le norme vigenti in materia di assicurazioni, trattamento economico e previdenziale del proprio personale e le disposizioni in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro;
 - f) il Fornitore ometta di stipulare le polizze assicurative previste nel Contratto e/o non provveda al loro rinnovo;
 - g) il Fornitore divenga insolvente verso i suoi creditori o debba cedere i propri beni ai creditori;
 - h) venga presentata istanza per sottoporre il Fornitore a scioglimento, liquidazione, bancarotta, fallimento ovvero ad una qualsiasi delle procedure concorsuali previste dalla legge;
 - i) le certificazioni esibite o prodotte dal Fornitore, ai fini dell'aggiudicazione del Contratto o della sua esecuzione risultino, in qualsiasi modo o forma, irregolari;
 - j) il Fornitore non sia più in possesso delle autorizzazioni e licenze necessarie per l'esercizio dell'attività oggetto del Contratto.

26. RECESSO

- 26.1 La Parte Acquirente ha facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento. Il recesso non avrà effetto per i materiali già consegnati. In caso di recesso nessun maggior compenso e/o indennità od altro spetteranno al Fornitore, a nessun titolo.

27. SUBFORNITURA

- 27.1 Il Fornitore non potrà affidare, né in tutto né in parte, la fornitura di materiali/beni oggetto del Contratto a terzi, senza la preventiva autorizzazione scritta della Parte Acquirente.
- 27.2 In caso di autorizzazione alla subfornitura il Fornitore:
- rimane in ogni caso l'unica interfaccia nonché l'unico soggetto responsabile nei confronti della Parte Acquirente per la perfetta e regolare esecuzione di quanto oggetto del Contratto;
 - è responsabile della corretta ed idonea scelta degli eventuali subfornitori in base alla professionalità e competenze specifiche in relazione alle attività loro affidate;
 - si impegna ad assicurare ai propri eventuali subfornitori ampia autonomia nell'organizzazione, gestione ed esecuzione delle attività loro affidate;
 - è tenuto a verificare il rispetto da parte di ciascun eventuale subfornitore delle prescrizioni di legge, ivi incluse quelle relative alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e/o di protezione ambientale la cui violazione costituirà grave inadempienza degli obblighi a carico del Fornitore ai sensi del Contratto. Pertanto la Parte Acquirente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
- 27.3 L'autorizzazione alla subfornitura non esimerà, comunque, il Fornitore dalla responsabilità della puntuale ed integrale esecuzione delle forniture a regola d'arte anche per quanto riguarda quelle affidate a terzi.

28. CONFLITTO DI INTERESSI

- 28.1 Nessun agente o dipendente del Fornitore potrà dare alla Parte Acquirente o suoi agenti o dipendenti, né ricevere dalla Parte Acquirente o da suoi agenti o dipendenti, in relazione al Contratto, commissioni, compensi, regali od omaggi di un significativo valore. Parimenti non potrà avere rapporti d'affari di natura privata con agenti o dipendenti della Parte Acquirente o di società appartenenti al Gruppo ERG. Nel caso di sussistenza di detti rapporti la Parte Acquirente dovrà essere tempestivamente informata per iscritto.
- 28.2 La Parte Acquirente potrà effettuare presso il Fornitore ispezioni contabili tramite personale autorizzato al solo scopo di stabilire il rispetto di quanto sopra previsto.

29. CODICE ETICO DEL GRUPPO ERG, CODICE DI CONDOTTA FORNITORI DEL GRUPPO ERG, POLICY ANTICORRUZIONE E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

- 29.1 Il Fornitore dichiara di conoscere il contenuto del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (il "D.Lgs. 231"), nonché il Codice Etico, il Codice di Condotta Fornitori del Gruppo ERG la Policy Anticorruzione e il Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231 (il "Modello") ed adottati dalla Parte Acquirente (pubblicati sul sito www.erg.eu, nella sezione Corporate Governance) e si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni in essi contenute.
- 29.2 Il Fornitore dichiara (anche, ove del caso, con riferimento ai propri legali rappresentanti e/o vertici aziendali) di non essere mai stato coinvolto in procedimenti relativi ai reati previsti dal D.Lgs. 231 e si impegna a comunicare tempestivamente alla Parte Acquirente l'eventuale avvio di tali procedimenti nei propri confronti (nonché, ove del caso, nei confronti dei propri legali rappresentanti e/o vertici aziendali) e le necessarie informazioni ad essi relative.
- 29.3 Il Fornitore dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto delle previsioni del Codice Etico, della Policy Anticorruzione e del Modello e nonché più in generale delle obbligazioni contenute nel presente articolo costituisce un elemento essenziale dell'organizzazione aziendale della Parte Acquirente e rappresenta un presupposto della volontà di quest'ultima di sottoscrivere il presente Contratto.
- 29.4 L'inosservanza da parte del Fornitore di una qualsiasi delle suddette previsioni o obbligazioni costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente Contratto e legittima la Parte Acquirente a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato alla Parte Acquirente.

30. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 30.1 Tutte le controversie derivanti dal Contratto o in relazione allo stesso, saranno risolte in via esclusiva mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da tre arbitri, nominati in conformità a tale Regolamento. Il Tribunale Arbitrale giudicherà secondo la legge italiana. La sede dell'arbitrato sarà Genova. La lingua dell'arbitrato sarà l'italiano. Per qualsiasi controversia derivante dal Contratto o in relazione allo stesso che non possa essere decisa tramite ricorso all'arbitrato sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova.